

Allegato “A” all’atto racc. n.13071

Statuto dell'Associazione

Art. 1: Natura

L'associazione “CIAO FRA” è un ente non avente fine di lucro che rappresenta tutti gli associati che, aderendovi, sono vincolati alla piena osservazione del presente statuto.

Art. 2: Sede

L'associazione ha sede legale ed operativa in Roma, Via Mario Fani n.106, Palazzina A, int.6.

L'associazione svolgerà principalmente la propria attività sul territorio nazionale. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3: Oggetto e scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue l'obiettivo di promuovere e sviluppare tutte le attività ed iniziative rivolte allo sviluppo dello sport.

In particolare si propone di:

- stimolare e far emergere le potenzialità sportive dell'individuo anche in contesti nei quali i mezzi finanziari non siano tali da agevolarle;
- promuovere uno scambio ed un arricchimento tra realtà sociali e culturali ed esistenziali diverse;
- offrire l'opportunità di un'esperienza piena e ricca con lo sport anche ai portatori di *handicap* attraverso la predisposizione di strutture *ad hoc*, che li agevolino nell'appropriazione di questo patrimonio, permettendogli di sperimentare, e godere delle emozioni che detta attività può offrire loro;
- promuovere lo sviluppo di una cultura sportiva per sollecitare comportamenti ed attitudini importanti ed utili sia per il benessere del singolo sia della società in cui è inserito.

L'associazione inoltre promuoverà progetti educativi e formativi, di recupero, sostegno ed integrazione nel campo della disabilità, dell'accoglienza, dell'immigrazione dai Paesi terzi, della marginalità e del disagio sociale.

L'associazione si impegna a gestire attività di laboratori e corsi di formazione per l'educazione permanente e per l'inserimento al lavoro.

L'associazione potrà svolgere tutte quelle attività di carattere culturale, ricreativo, sportivo, di assistenza e di promozione, programmazione del tempo libero, distribuzione e progettazione tese a raggiungere lo scopo sociale in Italia e all'estero; potrà organizzare e allestire mostre, incontri, dibattiti, seminari, convegni, eventi, congressi, premi, pubblicare opere editoriali, svolgere attività didattiche, organizzare corsi d'aggiornamento e quant'altro necessario per il raggiungimento delle finalità sociali.

L'associazione potrà anche effettuare in Italia e all'estero attività di produzione, distribuzione, importazione ed esportazione di opere letterarie, filmati cinematografici e televisivi, fotografie, libri, spettacoli teatrali; potrà promuovere inoltre l'interscambio giovanile, compiere missioni di ricerca e di studi scientifici sociali atti al conseguimento dello scopo associativo. L'associazione ha come obiettivo inoltre quello di organizzare laboratori aperti per adulti e bambini con *handicap* psicofisici e compiere attività di formazione professionale per donne, per operanti nel settore educativo, didattico e scolastico, corsi di informazione, educazione linguistica, archiviazione e catalogazione di stampa e audiovisivi, trasmissioni radio e televisive; potrà creare e gestire centri di documentazione e di archiviazione multimediale.

Infine in relazione al suo scopo si impegna:

- a promuovere la formazione e l'elevazione culturale degli associati;
- a rappresentare gli interessi complessivi dei soci che in essa si riconoscono;
- ad operare per il miglioramento qualitativo degli associati in modo da favorire l'efficienza e lo

sviluppo.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Art. 4: Patrimonio ed entrate

Il patrimonio e le entrate sono costituiti dalle quote sociali; dai contributi degli associati; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto, utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale. In via residuale da entrate derivanti da bigliettazione, qualora questa sia prevista, da *sponsors* privati, da donazioni e da lasciti di beni mobili ed immobili; da offerte monetarie anche derivanti da raccolta fondi da eventi.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5: Soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- soci fondatori: coloro che hanno promosso la creazione dell'associazione ed hanno firmato l'atto costitutivo.

- soci ordinari: coloro che fanno domanda di ammissione al presidente od al vice presidente i quali debbono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del consiglio direttivo. Soltanto dopo la ratifica del consiglio direttivo si acquista la qualifica di soci ordinari. Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti coloro che ne facciano richiesta dichiarando di dividerne gli scopi sociali. Qualora l'istanza non fosse ratificata sono fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del presidente o del vice presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee.

L'iscrizione ha validità 12 mesi dalla data di ammissione. L'adesione non può essere disposta per un

periodo temporaneo. Deve in ogni momento essere garantito il diritto di voto agli associati maggiori di età per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli organi direttivi.

- soci benemeriti: coloro che si distinguono per particolari meriti in campo didattico, culturale, artistico, sportivo e condividono i fini dell'associazione.

Art.6: Norme di comportamento

L'adesione all'associazione comporta:

- la piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; la facoltà di utilizzare i beni sociali e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; il pagamento della quota associativa annuale;
- mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e con gli organi dell'associazione.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il comitato direttivo riceve la notifica della volontà del recesso. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del comitato direttivo. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere notificata con provvedimento scritto, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, quest'ultimo può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

La perdita della qualifica può avvenire per:

- morosità;
- non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;
- comportamenti che in qualunque modo arrechino danni materiali o morali all'associazione;

- comportamento scorretto.

Detta perdita non dà diritto a rimborso quote.

Art. 7: Quote

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dall'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali, vengono stabiliti dal consiglio direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 8: Trasmissibilità della qualità di socio

La qualità di socio, la quota ed i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Art. 9: Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

Il presidente

Il vice presidente

Il segretario generale

Il consiglio direttivo

L'assemblea dei soci

Art. 10: Il presidente ed il vice presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio ed ha i poteri di firma dell'associazione, presiede e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e decide in ordine all'ammissione ai servizi dell'associazione dei tesserati. Sorveglia sul buon andamento dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, fissa i giorni delle adunanze ordinarie e straordinarie del consiglio direttivo, determina gli argomenti da trattare

in ciascuna di esse, dirige i lavori e le discussioni.

Durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 11: Il segretario generale

Il segretario collabora alla gestione dell'associazione e cura la tenuta dei libri sociali. Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Art. 12: Il consiglio direttivo

E' composto da due membri eletti a maggioranza dall'assemblea dei soci oltre al Presidente, al Vice Presidente ed al segretario generale che ne fanno parte di diritto. Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione, senza limitazioni, e pertanto può compiere in persona del suo presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione e in particolare contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire conti correnti bancari e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi sociali. Gli incarichi di direzione e di istruzione possono essere assolti anche da componenti del consiglio. Il consiglio presieduto dal presidente delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. In caso di dimissioni, rinuncia alla carica o decesso di uno o più membri, il consiglio direttivo reintegrerà la propria composizione per cooptazione, sempre che non vengano meno la maggioranza dei membri, nel qual caso l'intero consiglio s'intenderà decaduto, rimanendo in carica per l'amministrazione ordinaria e si procederà a nuova elezione.

Art. 13: L'assemblea

L'assemblea è formata da tutti i soci previsti dal presente statuto. Tutti hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno. L'assemblea, previa convocazione del presidente, mediante avviso affisso all'albo sociale ed in sede almeno quindici giorni prima dello svolgimento, si riunisce

almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno per approvare il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 31 dicembre per approvare il bilancio preventivo dell'anno successivo. L'assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il consiglio. L'assemblea delibera in prima convocazione, a maggioranza semplice con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione a maggioranza dei presenti. L'assemblea è presieduta dal presidente o in caso di suo impedimento dal vice presidente. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali dal presidente e dal segretario che, raccolti a libro, sono custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati.

I poteri dell'assemblea sono i seguenti:

elegge il presidente ed il vice presidente

elegge i membri del consiglio direttivo

delibera gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione

nomina il segretario

approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'associazione, nel quale potranno essere previsti metodi di convocazione e di voto con sistemi informatici;

delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 14: Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominate, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15: Scioglimento

In caso di scioglimento deliberato dell'assemblea, questa provvederà alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri e le modalità di azione.

Il residuo patrimoniale risultante dalla liquidazione di cui al comma precedente, dovrà essere devoluto ad altro ente associativo avente analoghe finalità di pubblica utilità.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'assemblea dei soci con le maggioranze di legge.

Art. 16: Libri

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, nonché il libro dei soci.

Art. 17: Controversie

Tutte le controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposti al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri soci dell'associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari trascrizioni di rito. I componenti del collegio arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di presidente, dai primi due arbitri o in caso di disaccordo dal presidente del Tribunale. Il deliberato del collegio arbitrale vincola tutti gli associati e l'associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 18: Interpretazione integrativa dello statuto

Per disciplinare ciò che non sia previsto dallo statuto si applicano in quanto compatibili le norme del codice civile.

F.to: Paolo Cipriani

F.to: Stefania Di Curzio

F.to: Michele Cipriani

F.to: Guido Cipriani

F.to: Michele Greco

F.to: Francesco Marino notaio